



COMUNE DI LUNAMATRONA

Prov. di Cagliari

CODICE FISCALE 82002070926
PARTITA IVA 01395980921

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI

- Allegato C.C. n° 68 del 22.12.1998
- Modificato con atto C.C. n. 14 del 09.05.2008

PREMESSA

Il presente regolamento rappresenta il completamento della normativa sull'I.C.I. (D. Lgs. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni - D. Lgs 446 del 15.12.1997 art. 59) per la sua applicabilità nell'ambito del territorio comunale.

ARTICOLO 1

Esenzione per terreni in zona B utilizzati per attività agro silvo-pastorale

Ai sensi dell'art. 59 primo comma lettera a) del D. Lgs. 446/97, si concede l'esenzione per le aree da non considerare fabbricabili ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 504/92, alle seguenti condizioni:

- 1) in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 58 del D. Lgs. 446/97, il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia.

- 2) La quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte dirette.

L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 2 **Esenzione Enti Pubblici**

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 7 del D. Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. H) del D. Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

ARTICOLO 3 **Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali**

Ai sensi dell'art. 549, primo comma, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa

Rientrano nella fattispecie di detti locali.

- le cantine con una superficie di mq. 40
- i box (compresi quelli situati in ambito urbano ma distanti dall'area dove insiste l'abitazione principale) con una superficie massima di mq. 40
- il posto macchina coperto

Le suddette esenzioni sono cumulabili a condizione che la somma delle superfici non superi i mq. 40

ARTICOLO 4 **Estensione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d'uso a parenti**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma lettera e), del D. Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito (documentate da una scrittura privata da registrarsi in caso d'uso) a parenti in linea retta e collaterale entro il 3° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

ARTICOLO 4 - bis
**Aliquota agevolata per le abitazioni concesse in locazione
a canone concordato**

Le abitazioni concesse in locazione sulla base del canone concordato con l'accordo territoriale sulle locazioni stipulato i data 11 settembre 2006 si applica l'aliquota ridotta dell'uno per mille.

La misura del canone contenuto nei valori di cui alla tabella che si allega al presente regolamento, dovrà essere giustificata da apposito contratto di locazione debitamente registrato.

ARTICOLO 5
Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili.

Ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno del territorio comunale è il seguente in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:

- Zone tipo 1 (centro urbano: zone B e zone C lottizzate- L/mq. 65.000 (€ 33,57)
- Zone tipo 2 (aree piani di zona legge 167/1962 e centro storico zona A) L /mq. 50.000 (€ 25,82)
- Zone tipo 3 Zona D-Insediamenti Produttivi- 1° intervento L. 22.960 (€ 11,86) - 2° intervento L.27.163 (€ 14,03)
- Zone tipo 4 Zona C e C2 - Espansione di 1^ e 2^ fase - L. 13.554 (€ 7,00)

I valori determinati come sopra saranno ritenuti validi anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione. "

ARTICOLO 6
Modalità di versamento

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera 1), del D. Lgs 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento

L'imposta non è dovuta né sarà rimborsata quanto l'importo risulti inferiore a € 10,00

ARTICOLO 7
Accertamenti

Il termine per la notifica dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.06.1997, n. 218.

ARTICOLO 8 **Rimborsi**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso ed a condizione che sia dimostrato il pagamento dell'imposta al Comune soggetto attivo.

ARTICOLO 9 **Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o) del D. Lgs. 446/97, il Sindaco può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione del pagamento, fino ad un massimo di 180 gg, di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

ARTICOLO 10 **Incentivi al personale addetto**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e qual'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

ARTICOLO 10 **Entrata i n vigore**

L'applicabilità dell'imposta decorrerà dal 1° gennaio 2001.

ARTICOLO 11 **Entrata i n vigore**

L'applicabilità dell'imposta decorrerà dal 1° gennaio 2001.

Allegato al Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.

Stralcio dell'accordo territoriale sulle locazioni
stipulato i data 11 settembre 2006

tabella dei canoni (Art. 9)
(valori espressi in Euro al mq. annuo)

ZONA A - "CENTRO URBANO"			
Subfascia A		Subfascia B	
Max.	Min.	Max.	Min.
38,00	34,00	33,00	29,00

ZONA B - "EXTRAURBANA"			
Subfascia A		Subfascia B	
Max.	Min.	Max.	Min.
29,00	25,00	24,00	20,00

Detti valori devono essere applicati alla superficie convenzionale di cui all'art. 10 dello stesso accordo

Art. 10

Superficie convenzionale

1)La superficie convenzionale è data dall'intera superficie catastale dell'unità immobiliare a destinazione ordinaria comprese le murature interne (da considerarsi al 100%), quelle perimetrali (fino ad un massimo di 50 cm) e quelle in comunione nella misura del 50%, in conformità alle previsioni contenute nelle "Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T,)" allegate al D.P.R. 138 del 23 marzo 1998 (G.U. 108 12.5.1998).

2)L'eventuale errore nel calcolo della superficie convenzionale non comporta revisione del canone se contenuta nell'ambito del 5%.